

RAPPORTI CON LE LIBERE FORME ASSOCIATIVE

TITOLO I - Finalità e ambito di applicazione

Art. 1 - OGGETTO

1. Il Comune di Settala riconosce e garantisce il diritto di associazione come strumento e libera espressione della crescita civile e della libertà dei cittadini.
2. Ai fini del conseguimento di tali finalità e nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 28, 29 e 30 dallo Statuto Comunale e dalle normative vigenti il Comune di Settala istituisce il Registro delle Associazioni.
3. Sono da ritenere tali tutti quegli enti costituiti ai sensi degli articoli da 14 a 42 del Codice Civile nonché le cooperative sociali che prevedano l'espressa esclusione di finalità di profitto e che siano costituiti per fini di solidarietà sociale o di crescita etica, fisica o morale dei propri associati in attuazione del principio di sussidiarietà stabilito dall'art. 118 della Costituzione.
4. Finalità del Registro di cui ai commi precedenti è quella di rendere noto al Comune di Settala quali siano le Associazioni operanti sul territorio municipale così da poterne favorire le iniziative e permetterne la partecipazione all'attività dell'Amministrazione Comunale.
5. Il presente regolamento disciplina l'emanazione di provvedimenti di concessione di sovvenzioni, contributi, patrocini, sussidi, ausili finanziari, nonché di beni immobili ad associazioni come sopra descritte nonché a consentire la partecipazione delle associazioni iscritte alle scelte di indirizzo della Amministrazione Comunale in ottemperanza all'art. 12 della Legge 7/8/90 241 e all'art.7 comma 1 della legge 131/2003.
6. I contributi ad enti, associazioni od altri organismi privati sono concessi per lo svolgimento di attività istituzionalmente previste dagli statuti (contributi ordinari) o per singole iniziative occasionali e/o di carattere straordinario (contributi straordinari).

Art. 2 - SEZIONI TEMATICHE (AREE DI INTERVENTO)

1. Il Registro delle associazioni, ai fini dell'erogazione di forme di sostegno di cui al presente regolamento, è suddiviso nelle seguenti sezioni tematiche:
 - a) attività sociosanitarie;
 - b) impegno civile, tutela e promozione dei diritti umani;
 - c) educazione
 - d) attività culturali;
 - e) tutela ambientale;
 - f) attività ricreative e sportive
 - g) attività di carattere internazionale;
 - h) tutela degli interessi degli associati.

TITOLO II – REGISTRO DELLE ASSOCIAZIONI

Articolo 3 – ISCRIZIONE NEL REGISTRO

1. Per l'istituzione, la tenuta e l'aggiornamento del Registro delle Associazioni si rinvia a quanto stabilito dall'apposito Regolamento.

2. In ogni caso l'iscrizione nel Registro costituisce condizione necessaria:

- per accedere a contributi, nei limiti delle disponibilità finanziarie, sia a sostegno della gestione ordinaria annuale delle Associazioni, sia in via straordinaria per l'effettuazione di manifestazioni o iniziative di interesse collettivo;
- per il riconoscimento del Patrocinio dell'Ente;
- per l'utilizzo di immobili e attrezzature comunali;
- per l'inserimento, in appositi spazi, nel sito del Comune di notizie riguardanti l'Associazione;
- per stipulare convenzioni al fine di promuovere l'attuazione di programmi di interesse locale.

TITOLO III - INDIRIZZI E CRITERI PER LA CONCESSIONE DELLE FORME DI SOSTEGNO

Art. 4 - INDIRIZZI

1. Il Consiglio Comunale, stabilisce, con proprio atto di indirizzo, contestualmente all'approvazione del bilancio previsionale, i settori di attività verso i quali indirizzare prioritariamente il proprio sostegno, individuando l'ammontare delle risorse destinate ai settori medesimi.
2. Il Consiglio stabilisce inoltre i modi e le forme per garantire la partecipazione delle Associazioni iscritte al Registro alle scelte di indirizzo dell'Amministrazione Comunale.

Art. 5 - CRITERI

1. La concessione delle forme di sostegno è stabilita nel rispetto dei seguenti criteri generali:
 - a. assenza di fini di lucro negli scopi statutari;
 - b. utilità, importanza, rilievo civile e sociale delle finalità statutarie e dell'attività svolta;
 - c. grado di coincidenza delle attività con i settori di intervento prioritario individuati dall'Amministrazione ai sensi del precedente Art. 4 comma 1;
 - d. numero di persone interessate all'attività;
 - e. durata dell'attività dell'Associazione (annuale, stagionale, periodica, etc.);
2. al fine di definire una valutazione ottimale, l'Amministrazione può attribuire ai criteri dei punteggi, come da prospetto allegato al presente regolamento (All. "A").

Art. 6 - CASI PARTICOLARI

1. In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione degli interventi economici può essere disposta a favore di enti privati, associazioni e comitati, non inclusi nell'elenco di cui al precedente art. 3 comma 1, per sostenere specifiche iniziative di particolare interesse per la nostra comunità o che abbiano rilievo di carattere nazionale.

2. L'attribuzione di interventi economici può essere disposta altresì in casi particolari, adeguatamente motivati, per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso comunità colpite da calamità od altri eventi eccezionali.

TITOLO IV - PROCEDIMENTO PER LA CONCESSIONE DEI BENEFICI

Art. 7 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. Le richieste di contributo, dirette al Sindaco, devono contenere una dettagliata descrizione delle attività, delle iniziative e/o dei programmi da realizzare.
2. Alla domanda, redatta secondo gli schemi allegati al presente Regolamento (All. B), sottoscritta dal legale rappresentante dell'istituzione, ente o associazione richiedente, per l'effettuazione di attività ordinarie devono essere allegati i seguenti documenti:
 - a. copia dello Statuto e/o atto costitutivo vigente, qualora non già presentato precedentemente;
 - b. relazione illustrativa dell'attività oggetto della domanda corredata, a seconda dei casi, di dettagliato preventivo o consuntivo di spesa, di entrata ed indicazione del contributo richiesto;
 - c. le finalità dell'intervento ed i criteri di riferimento;
 - d. gli eventuali contributi di altri soggetti pubblici o privati;
 - e. relazione illustrativa delle eventuali attività svolte l'anno precedente, corredato da prospetto delle uscite e delle entrate nel quale siano evidenziati gli eventuali contributi da chiunque concessi;
 - f. dichiarazione del regime fiscale a cui è sottoposto il beneficiario, con l'eventuale dichiarazione di esenzione da ritenute fiscali o altro;
 - g. il nominativo del delegato alla riscossione ed alla firma della convenzione, quando prevista;
 - h. indicazione delle modalità di accreditamento del contributo (c/c bancario, postale, vaglia, altro..);
3. La domanda riguardante i contributi ordinari dovrà, oltre che essere correlata dei documenti di cui al precedente punto, essere presentata entro il 30 ottobre dell'anno precedente per l'assegnazione nell'esercizio successivo.
4. Le domande per ottenere contributi, servizi, concessione di strutture, beni strumentali per iniziative/attività straordinarie (allegato "C") devono pervenire, di norma, almeno 30 giorni prima della data prevista per l'effettuazione dell'iniziativa. Alla domanda viene data risposta entro i 20 successivi giorni.
5. I sopradetti termini non si applicano per le iniziative che presentano caratteristiche di particolare snellezza e rilievo economico contenuto.
6. La concessione delle forme di sostegno di cui al presente Regolamento, nell'ambito degli indirizzi formulati dal Consiglio Comunale ai sensi del precedente articolo 4, come ulteriormente dettagliati dalla Giunta Comunale in sede di approvazione di PEG e/o di specifici, appositi atti di indirizzo al riguardo, è disposta dal Responsabile del Settore **Pubblica Istruzione e Cultura**. Il provvedimento finale deve specificare la ragione dell'accoglimento o del diniego. Con l'atto di concessione vengono quantificate e delineate le forme di sostegno disposte, anche se non consistono in contributi di carattere finanziario.

Art. 8 - MODALITÀ DI EROGAZIONE

1. I contributi ordinari assegnati per un importo superiore a Euro saranno erogati a mezzo mandato da emettersi di norma in due rate uguali delle quali la prima entro il 31 marzo e la seconda entro il 30 ottobre) dell'anno di riferimento, mentre quelli di importo uguale o inferiore a Euro ... in un'unica soluzione entro il 30 ottobre .
2. la richiesta di assegnazione del contributo ordinario dovrà essere rinnovata anno per anno negli stessi termini e con la medesima documentazione richiesta per la prima istanza, fatta eccezione che per lo Statuto ed atto costitutivo già presentati.

Art. 9 - UTILIZZAZIONE DELLE SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E VANTAGGI ECONOMICI

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e vantaggi economici comporta per i soggetti richiedenti l'obbligo di realizzare le iniziative, attività o manifestazioni programmate.
2. In caso di mancata, parziale o diversa utilizzazione, il Responsabile del Settore Pubblica Istruzione dispone, con apposito atto, la revoca di quanto concesso o il recupero totale o parziale delle somme erogate, in relazione a quanto realizzato.
3. Verificandosi quest'ultima fattispecie non vengono prese in considerazione le eventuali richieste di benefici economici presentate nell'anno successivo da parte dello stesso soggetto.

Art. 10 – CONSUNTIVO

1. A conclusione dell'attività o dell'iniziativa, e comunque non oltre 60 giorni dalla data predetta, il soggetto beneficiario deve presentare una relazione sullo svolgimento dell'iniziativa o dell'attività accompagnata dal consuntivo delle spese sostenute.
2. La presentazione della documentazione di cui al precedente comma è dovuta anche da parte delle associazioni o enti che abbiano ottenuto benefici economici diversi dai contributi in denaro.

Art. 11 – DECADENZA

1. I soggetti richiedenti ed assegnatari di benefici economici, di cui al presente regolamento, decadono dal diritto di ottenerli, ove si verifichi una delle seguenti condizioni:
 - a) non sia stata realizzata l'iniziativa per la quale il contributo era stato concesso;
 - b) non venga presentata la documentazione prescritta nel precedente art. 8 comma 2, in particolare per quanto attiene al consuntivo delle spese sostenute;
 - c) sia stato sostanzialmente modificato il programma dell'iniziativa. In questo caso, se si accerta un'esecuzione delle iniziative in forma ridotta, si può consentire l'erogazione di un contributo ridotto rispetto a quello stabilito inizialmente;
2. Nel caso in cui il contributo sia stato anticipato in parte o integralmente e si verifichi una

delle condizioni previste al comma precedente, si farà luogo al recupero, nelle forme previste dalla legge, della somma erogata.

TITOLO V - PATROCINIO AD INIZIATIVE, ATTIVITA' O MANIFESTAZIONI

Art. 12 - PATROCINIO DEL COMUNE

1. Il Comune favorisce l'iniziativa dei suoi cittadini, organizzati in gruppi o associazioni, per lo svolgimento di attività di rilevanza sociale e culturale che siano rivolte all'intera collettività.
2. Per il raggiungimento di tale scopo, il Comune si avvale, tra gli altri, dell'Istituto del Patrocinio.
3. Il Patrocinio può essere riconosciuto a quegli organismi, enti o associazioni, operanti sul territorio che lo richiedano.

Art. 13 - VANTAGGI CONNESSI ALLA CONCESSIONE DEL PATROCINIO

1. La concessione del patrocinio del Comune può comportare, per disposizione rispettivamente del Sindaco o degli Assessori delegati, la messa a disposizione di strumenti che il Comune possiede a favore dei gruppi o associazioni che richiedano il patrocinio:
 - a) concessione gratuita dei locali o impianti di proprietà del Comune;
 - b) l'assunzione a carico del Comune delle spese per la stampa di manifesti;
 - c) affissione gratuita delle locandine prodotte dal Comune, previamente vistate per il contenuto dal Comune e riportanti l'intestazione "Comune di Settala", e delle locandine prodotte dai richiedenti il patrocinio a condizione che rechino in testata "Comune di Settala" oppure "Patrocinio del Comune di Settala";
 - d) spedizione del materiale pubblicitario stampato dal Comune sulla base di elenchi a disposizione o prestabiliti;
 - e) predisposizione degli atti amministrativi nonché spedizione del materiale pubblicitario da parte del personale comunale;
 - f) vigilanza esterna: utilizzo di personale della Polizia Locale;
 - g) prestazioni economiche per attrezzature, transenne, addobbi, ecc. (da indicare dettagliatamente nell'istanza);
 - h) uso di piazze, vie o spazi pubblici in genere.

Art. 14 - LE ISTANZE DI PATROCINIO

1. Le richieste di patrocinio devono uniformarsi ai progetti e ai programmi formulati dall'Amministrazione Comunale nella sua attività programmatoria.
2. Le istanze per ottenere la concessione del patrocinio del Comune a favore di iniziative, attività o manifestazioni di cui all'art. 12 devono essere indirizzate al Sindaco. Nelle domande dovranno essere indicate le date approssimative di realizzazione, il genere d'iniziativa e i contributi richiesti all'Ente, tenendo conto di quanto prevede il presente regolamento. Richieste che esulino dalla citata programmazione saranno inserite se compatibili con la programmazione stessa e con le risorse economiche disponibili.

Art. 15 - CONCESSIONE DEL PATROCINIO

1. Il patrocinio del Comune è concesso dal Sindaco o dall'Assessore delegato, previa informale comunicazione in Giunta. Il Sindaco e gli Assessori competenti possono conferire targhe, coppe, medaglie, libri ed altri premi, secondo la natura e l'importanza dell'iniziativa, attività o manifestazione, nei limiti degli stanziamenti di bilancio.
2. Non può essere concesso il patrocinio o quanto indicato al comma precedente quando si tratti d'iniziativa, di attività o manifestazioni che abbiano finalità di lucro.
3. La concessione del patrocinio deve risultare dai documenti che pubblicizzano l'iniziativa.

TITOLO VI - CONCESSIONE IN USO DI BENI MOBILI E IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE

Art. 16 - BENI MOBILI O IMMOBILI

1. Alle associazioni, istituzioni o enti, senza fine di lucro, di cui all'art. 2 del presente regolamento, possono essere concessi in uso gratuito od a canone agevolato immobili o attrezzature di proprietà dell'Amministrazione comunale, ad integrazione o in sostituzione dei contributi descritti negli articoli precedenti, da adibire allo svolgimento, anche in via occasionale, delle loro attività o a loro sede.
2. La concessione in uso deve essere regolata in apposita convenzione, redatta secondo lo schema allegato al presente Regolamento (Allegato "D"), nella quale siano determinati gli obblighi delle parti, la durata ed i termini iniziale o finale.
3. Con l'atto di concessione viene quantificato il valore dell'erogazione.

Allegato "A"

Criteria per assegnazione contributi

Corrispondenza attività associazione ad aree di attività individuate dall'Ente Locale	1 punto
Corrispondenza programma di attività associazione con interventi prioritari definiti dall'Ente Locale	1 punto
Elementi del programma di attività dell'associazione presupponenti sviluppo (miglioramento funzionale, innalzamento qualitativo) del sistema in cui essa viene ad esplicare la sua azione	Fino a 3 punti
Persone interessate dall'attività dell'associazione (iscritti)	1 punto ogni x iscritti
Persone coinvolte nell'attività dell'associazione (partecipanti-pubblico) in linea potenziale minima	1 punto ogni xx persone
Ambito territoriale in cui si svolge l'attività dell'associazione: a) infracomunale; b) comunale; c) comunale e di Comuni limitrofi; d) comunale con proiezione provinciale.	1 punto 2 punti 3 punti 4 punti
Durata dell'attività dell'associazione (stagionale, annuale, ecc.)	1/2/ ecc. punti
Numerosità eventi particolari rilevabili nel programma di attività dell'associazione	Fino a 6 punti
Eventi di rilevanza nazionale organizzati dall'associazione comportanti riconoscimento per il Comune di (territorio, comunità, ecc.)	Fino a 3 punti
ALTRO....	

Nota bene: l'indicazione dei punteggi è meramente esemplificativa.

